



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Maggio 2010

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA**

**AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI**

**e, p.c. AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
Sen. Francesco Nitto PALMA**

Prot. n. 123/2010

**Oggetto: CIRCOLARE DI CHIARIMENTO SULLE FASCE DI REPERIBILITA' IN CASO
DI MALATTIA DEI VIGILI DEL FUOCO – SOLLECITO.**

In data 27 febbraio 2010, abbiamo inoltrato la nota CONAPO prot. n. 054/2010, nella quale, ritenevamo inapplicabile ai Vigili del Fuoco, come anche al restante personale in regime di diritto pubblico, il DM (Pubblica Amministrazione ed Innovazione) 18/12/2009 n. 206 relativo alle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia dei dipendenti pubblici.

Ciò a fronte di espressa previsione contenuta nell' art. 68 del D.Lgs 150/2009.

Abbiamo chiesto di emanare apposita circolare chiarificatrice essendo che ogni comando ci risultava interpretare diversamente tale norma.

Successivamente a ciò, in data 31 marzo 2010, codesto Dipartimento ha informato le strutture dipendenti di aver formulato apposito quesito al Dipartimento della Funzione pubblica circa l' applicabilità ai Vigili del Fuoco di detto decreto, senza peraltro chiarire ai Dirigenti quali fasce di reperibilità fare adottare ai dipendenti, con il risultato che ancora oggi permangono situazioni differenti sul territorio, senza che peraltro le ASL ne siano informate.

Alleghiamo la circolare emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la quale chiarisce inequivocabilmente alle loro strutture dipendenti che **“ le disposizioni relative al nuovo regime delle assenze di malattia non sono applicabili al personale in regime di diritto pubblico ”** chiarendo che lo stesso è escluso dalle nuovo regime di fasce orarie 9-13 15-18, e ritenendo ripristinate le fasce 10-12 17-19, sino a eventuali nuove discipline “ad hoc”.

Anche i Vigili del Fuoco sono in regime di diritto pubblico pertanto ad essi, al momento, si applicano le stesse norme della Polizia Penitenziaria in merito al regime delle fasce di malattia, come già dal CONAPO evidenziato in data 27/02/2010.

Torniamo quindi a chiedere con insistenza l'emanazione di una circolare chiarificatrice alle strutture dirigenziali dipendenti del CNVVF, non potendosi lasciare ulteriormente nel silenzio tale importante e delicato problema.

Alleghiamo, per ogni utile spunto, la circolare del 27 maggio 2010 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e restiamo in attesa del doveroso chiarimento richiesto, essendo ormai palese a tutti che vi è ben poco da poter interpretare o discostarsi dalla legge.

Con l' occasione si porgono distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE

ROMA,

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
S E D E

AL SIGNOR DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DEGLI STUDI PENITENZIARI
R O M A

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
P.C.
ROMA



GDAP-0230842-2010

PU-GDAP-1a00-27/05/2010-0230842-2010

Oggetto: d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, assenze per malattia. Fasce di reperibilità.

§1 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha novellato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed introdotto alcune disposizioni in materia di assenze per malattia, già contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112; contestualmente, ha operato alcune modificazioni sulla disciplina originariamente dettata da quelle norme.

In particolare, l'art. 69 ha introdotto l'art. 55 *septies* nel decreto legislativo 165/2001, il quale ultimo demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la fissazione delle nuove fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite mediche di controllo sulla malattia del dipendente assente.

Tale previsione ha avuto attuazione con il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 (entrato in vigore il 4 febbraio 2010) che ha individuate le seguenti nuove fasce orarie di reperibilità: dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, di tutti i giorni compresi quelli non lavorativi e festivi.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Lo stesso decreto ha previsto, all'art. 2, alcune cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità relativamente ad assenze dal lavoro riconducibili a:

1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. infortuni sul lavoro;
3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
4. stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta;
5. sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale, limitatamente al periodo di prognosi indicato nel certificato.

§2 Le incertezze interpretative della norma rappresentate da alcune articolazioni suggeriscono di definire per tutta l'Amministrazione, con la presente circolare, i canoni applicativi.

2.1 Destinatari.

A norma dell'art. 55, comma 1, d.lgs 165/2001, le disposizioni contenute negli articoli dal 55 al 55 octies (ivi incluso, quindi, l'art. 55 septies) si applicano "ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2" del decreto legislativo stesso, ovvero del personale disciplinato dalle norme di diritto privato¹.

Le disposizioni relative al nuovo regime delle assenze per malattia non sono applicabili al personale di diritto pubblico (in questa Amministrazione: dirigenti penitenziari, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia).

Tale lettura della portata precettiva della novella risulta confermata dall'art. 1, comma 1, d.lgs 150/2009, a norma del quale "le disposizioni del presente decreto recano una disciplina organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs 165/01" mentre, in

¹ Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, d.lgs 165.2001: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo...".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

virtù dello stesso articolo "resta fermo quanto previsto dall'art. 3, d.lgs 165/01²", ove sono indicate le categorie di personale cui si applica il regime di diritto pubblico.

Pertanto, le nuove fasce di reperibilità introdotte con il d.m. 206/2009 (09,00/13,00 - 15,00/18,00), devono intendersi riferite esclusivamente al personale contrattualizzato o di diritto privato.

Restano conseguentemente escluse le categorie di personale in regime di diritto pubblico citate (dirigenti penitenziari, polizia penitenziaria, ufficiali disciolto Corpo AA CC).

Per queste ultime, fino a che non intervengano discipline *ad hoc*, a seguito dell'abrogazione dell'art. 71, comma 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, per effetto dell'art. 17, comma 23, lett. c), d.l. 1 luglio 2009, n. 78, devono intendersi ripristinate le pregresse fasce di reperibilità (10,00/12,00 e 17,00/19,00).

2.2 Obbligo di reperibilità e cause di esclusione.

Le disposizioni che disciplinano le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità, si applicano al personale contrattualizzato (cd dirigenti area 1 e comparto Ministeri).

Resta, anche in questo caso, escluso il personale di diritto pubblico, il cui obbligo di reperibilità rimane disciplinato dalle previgenti disposizioni, che devono essere coordinate con le direttive emanate dal Dipartimento della

² Si riporta il testo dell'art 3, d.lgs 165.2001: "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. ... 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento."



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Funzione Pubblica ed in particolare con la recente nota 15 marzo 2010, n. 12567 in tema di "quesito sulla obbligatorietà delle visite fiscali" che sono riassunte nel seguente punto 2.3.

2.3 La richiesta di visita fiscale. L'obbligatorietà e il principio di flessibilità.

Rimane confermato l'obbligo di richiedere la visita fiscale anche per un solo giorno di assenza per malattia.

Tale obbligo deve tuttavia essere temperato con l'elemento di flessibilità, rinvenibile nella normativa di settore, costituito dalla valutazione, di volta in volta, delle "esigenze funzionali ed organizzative" e "di non causare ingiustificati aggravii di spesa per l'erario".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con recente parere, ha chiarito che tali condizioni assumono valore anche nella valutazione della richiesta di visita fiscale.

Per il personale contrattualizzato, applicandosi la disciplina dettata dal d.m. 206/2009 sopra ricordato, deve essere valutato il rapporto fra l'obbligatorietà di visita fiscale e le cause di esenzione dall'obbligo di reperibilità previste dall'art. 2 (patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, dipendenti per i quali sia stata già effettuata la visita fiscale, limitatamente al periodo di prognosi indicato nel certificato).

Si ritiene inoltre che, in assenza di diverse interpretazioni da parte della Funzione Pubblica, la norma abbia una sua indiretta rilevanza anche nei confronti del personale non contrattualizzato.

In particolare, anche rispetto a tale categoria di dipendenti, occorre temperare l'obbligo della richiesta della visita di controllo con le "esigenze funzionali ed organizzative" e la necessità di "non causare ingiustificati aggravii di spesa per l'erario". Infatti, nelle ipotesi in cui ricorrano le patologie previste dal citato art. 2, si può ragionevolmente ritenere, pure per il personale non contrattualizzato, che la visita fiscale sia inutile. I principi, enunciati nell'art. 2 del d.m. 206/2009, pertanto, possono costituire elemento di valutazione per la



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

richiesta di visita fiscale nei confronti di tutto il personale, anche di diritto pubblico, quale espressione del principio generale di flessibilità in tema di obbligatorietà di tale richiesta.

A tal fine, secondo il predetto parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, è possibile distinguere tra l'ipotesi in cui l'Amministrazione risulta già in possesso della documentazione relativa alle cause di esclusione e l'ipotesi in cui l'Amministrazione, invece, non ne abbia conoscenza.

Nel primo caso, valgono le considerazioni già esposte in ordine alla necessità di evitare un'attività amministrativa inefficace ed antieconomica e che consigliano all'Amministrazione di astenersi dal richiedere la visita fiscale.

Nel caso in cui, invece, l'Amministrazione non abbia la disponibilità della documentazione relativa alla causa di esenzione dall'obbligo della reperibilità, è senza dubbio necessario richiedere l'accertamento fiscale sin dal primo giorno di assenza del dipendente

Le LL. SS. e le dipendenti strutture, in applicazione delle considerazioni appena esposte, vorranno individuare le conferenti procedure avendo cura, tra l'altro, di precisare nella richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente all'esecuzione della visita fiscale, le due fasce orarie di riferimento del regime da applicarsi (09,00-13,00 e 15,00-18,00 per il personale contrattualizzato; 10,00-12,00 e 17,00-19,00 per il personale in regime di diritto pubblico).

Restando naturalmente fermo l'onere del dipendente di diligentemente comunicare che egli ricade nelle ipotesi di esclusione indicate dal d.m. 206/09.

2.4 La trasmissione dei certificati.

L'articolo 55 *septies* citato prevede l'obbligo di comunicazione telematica dei certificati di malattie e ne rimette l'applicazione al "Disciplinare tecnico" allegato al d.m. 206/2009, più volte ricordato.

E' opportuno innanzitutto ricordare che la procedura telematica esonera il personale dipendente afferente al *comparto Ministeri* oppure dirigente cd di area I dall'obbligo di trasmissione del certificato al datore di lavoro: egli resta invece in dovere di segnalare tempestivamente la propria assenza, l'indirizzo di reperibilità e la presenza di eventuali qualificate cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Le indicazioni operative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono contenute nella circolare esplicativa 1/2010 che le LL. SS. vedono in allegato A, mentre le disposizioni applicative dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono state diffuse con la circolare 16 aprile 2010, n. 60³.

La fase di sperimentazione del sistema di trasmissione telematica ha avuto termine il 19 maggio 2010.

Pertanto, le articolazioni dirette dalle LL. SS. sono richieste di dotarsi dei sistemi necessari per l'acquisizione telematica dei certificati, chiedendo all'INPS le credenziali di accesso per la stampa del certificato o attivando la casella di posta elettronica certificata. Il nuovo processo di trasmissione telematica è descritto nelle disposizioni operative appena citate e che si richiamano per la dovuta applicazione.

§3 I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà diramarle agli uffici afferenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turini Vita

³ La circolare si rinviene sul sito www.inps.it.